



## **Decreto Dirigenziale n. 194 del 22/11/2014**

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI" DA REALIZZARSI IN VIA CASONI MARNA N. 85 NEL COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE (NA) - PROPOSTO DALLA SOC. EREDI BRUNO SRL - CUP 6367

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO:**

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R.C. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R.C. n. 406/2011:
  - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
    - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
    - gli istruttori VIA/VI/VAS;
  - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla *"short list"* di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la *"short list"* del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. con delibera di G.R. n. 63 del 07/03/2013 è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- j. che, con regolamento n.12 del 15/12/2011 è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R. n°488 del 31/10/2013 e s.m.i. le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- k. che, con D.P.G.R.C. n. 439 del 15.11.2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

**CONSIDERATO:**

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 519351 del 5.07.2012 e contrassegnata con CUP 6367, la Soc. Eredi Bruno srl, con sede in Anghi (SA) 84012 alla via Palmentello n. 34, ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, relativa al progetto "impianto di gestione rifiuti non pericolosi" da realizzarsi in Via Casoni Marna n. 85 nel Comune di Sant'Antonio Abate (NA);
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito da dott. Ragone, dott. Sammartino, appartenenti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 4.07.2013, ha deciso – visti gli elaborati presentati non sufficientemente approfonditi per consentire un'adeguata individuazione e valutazione dei potenziali impatti sull'ambiente connessi all'attività di recupero inerti e sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo istruttore - di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per le seguenti motivazioni:
  - c.1 In base al certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Sant'Antonio Abate, l'area è sottoposta ad interesse archeologico e vincolo ambientale relativamente al D.lgs n. 42/2004 ed a vincolo Paesaggistico - Ambientale di cui alla Legge Regionale n. 35/87. In merito al vincolo Paesaggistico ambientale non è stata presentata l'autorizzazione di cui all'art. 146/2006, in quanto il Comune attesta che per le caratteristiche della lavorazione non si ritengono sussistenti alterazioni definitive e permanenti delle direttrici principali di paesaggio e che non ricorrono gli adempimenti di cui al suddetto articolo. Relativamente a tale aspetto si evidenzia che la succitata attestazione del Comune è riferita non all'intero sito produttivo (stato di progetto), ma esclusivamente al fabbricato attualmente in esercizio indicato nel Catasto Fabbricati al Foglio 4 p.lla 49 ed al Foglio 3 p.lla 1600, non contemplando la p.lla 377 al Foglio 3 sulla quale sono previste le attività di stoccaggio dei materiali provenienti dall'impianto di recupero. Pertanto, si ritiene che non siano stati pienamente valutati gli impatti sul paesaggio dovuti all'attuazione dell'intervento proposto, in quanto non è stato avviato l'iter procedurale previsto dal D.lgs n. 42/2004 relativo alla verifica della compatibilità paesaggistica;
  - c.2 La Ditta Eredi Bruno srl è autorizzata dalla Provincia di Napoli, in procedura semplificata, all'attività di recupero in R13 di rifiuti non pericolosi di cui alla tipologia 7.1 del D.M. 05/02/98 e smi, relativamente alle aree ubicate al Foglio 4 p.lla 49 ed al Foglio 3 p.lla 1600. Inoltre, possiede autorizzazione rilasciata dalla Regione Campania per il recupero in R13 di pneumatici fuori uso con codice CER 160103, relativamente alle stesse particelle. Si ritiene che non sia stato inquadrato in modo chiaro ed esaustivo lo stato di fatto, in quanto nella descrizione delle attività in essere non viene data alcuna indicazione relativamente all'attività di recupero pneumatici fuori uso. Inoltre è stato riscontrato che all'interno dell'autorizzazione regionale il quantitativo dei rifiuti autorizzato non tiene conto dell'attività di recupero inerti e che la superficie considerata non corrisponde a quella delle particelle autorizzate. Tali carenze non permettono di valutare in modo idoneo quali siano le effettive potenzialità dell'impianto nel suo complesso e le condizioni per il corretto inserimento dell'intervento proposto;
  - c.3 Relativamente alle emissioni in atmosfera il proponente ritiene che per i materiali inerti stoccati nel piazzale esterno non vi sia produzione di polveri e che pertanto non sia necessario adottare appositi sistemi di abbattimento delle stesse. Si ritiene che non sia stato correttamente valutato l'impatto dovuto alla produzione di polveri provenienti dai cumuli di materiale inerte stoccato nell'area di piazzale, esterna al sito, in quanto il proponente ritiene che tali cumuli non provochino emissioni in atmosfera e che pertanto non siano necessarie misure specifiche per il contenimento delle stesse.

**RILEVATO:**

- a. che con nota prot. reg. n. 637447 del 16.09.2013, si è provveduto a comunicare al proponente - ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 - l'esito della Commissione del 4.07.2013 così come sopra riportato;
- b. che non sono state presentate osservazioni da parte della Società proponente;
- c. che la Soc. Eredi Bruno srl ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 11.10.2012, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

**RITENUTO:** di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 2/2010;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- il D.P.G.R. n. 63/2013;
- il D.P.G.R. n. 439/2013;
- il Regolamento Regionale n°12 del 15/12/2011;
- la D.G.R. n°488 del 31/10/2013 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal gruppo istruttore dott. Ragone, dott. Sammartino.

**DECRETA**

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. Di assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 4.07.2013, il progetto "impianto di gestione rifiuti non pericolosi" da realizzarsi in Via Casoni Marna n. 85 nel Comune di Sant'Antonio Abate (NA), proposto dalla Soc. Eredi Bruno srl, con sede in Angri (SA) 84012 alla via Palmentello n. 34, per le seguenti motivazioni:
  - 1.1 In base al certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Sant'Antonio Abate, l'area è sottoposta ad interesse archeologico e vincolo ambientale relativamente al D.lgs n. 42/2004 ed a vincolo Paesaggistico - Ambientale di cui alla Legge Regionale n. 35/87. In merito al vincolo Paesaggistico ambientale non è stata presentata l'autorizzazione di cui all'art. 146/2006, in quanto il Comune attesta che per le caratteristiche della lavorazione non si ritengono sussistenti alterazioni definitive e permanenti delle direttrici principali di paesaggio e che non ricorrono gli adempimenti di cui al suddetto articolo. Relativamente a tale aspetto si evidenzia che la succitata attestazione del Comune è riferita non all'intero sito produttivo (stato di progetto), ma esclusivamente al fabbricato attualmente in esercizio indicato nel Catasto Fabbricati al Foglio 4 p.lla 49 ed al Foglio 3 p.lla 1600, non contemplando la p.lla 377 al Foglio 3 sulla quale sono previste le attività di stoccaggio dei materiali provenienti dall'impianto di recupero. Pertanto, si ritiene che non siano stati pienamente valutati gli impatti sul paesaggio dovuti all'attuazione dell'intervento proposto, in

quanto non è stato avviato l'iter procedurale previsto dal D.lgs n. 42/2004 relativo alla verifica della compatibilità paesaggistica;

- 1.2 La Ditta Eredi Bruno srl è autorizzata dalla Provincia di Napoli, in procedura semplificata, all'attività di recupero in R13 di rifiuti non pericolosi di cui alla tipologia 7.1 del D.M. 05/02/98 e smi, relativamente alle aree ubicate al Foglio 4 p.lla 49 ed al Foglio 3 p.lla 1600. Inoltre, possiede autorizzazione rilasciata dalla Regione Campania per il recupero in R13 di pneumatici fuori uso con codice CER 160103, relativamente alle stesse particelle. Si ritiene che non sia stato inquadrato in modo chiaro ed esaustivo lo stato di fatto, in quanto nella descrizione delle attività in essere non viene data alcuna indicazione relativamente all'attività di recupero pneumatici fuori uso. Inoltre è stato riscontrato che all'interno dell' autorizzazione regionale il quantitativo dei rifiuti autorizzato non tiene conto dell'attività di recupero inerti e che la superficie considerata non corrisponde a quella delle particelle autorizzate. Tali carenze non permettono di valutare in modo idoneo quali siano le effettive potenzialità dell'impianto nel suo complesso e le condizioni per il corretto inserimento dell'intervento proposto;
  - 1.3 Relativamente alle emissioni in atmosfera il proponente ritiene che per i materiali inerti stoccati nel piazzale esterno non vi sia produzione di polveri e che pertanto non sia necessario adottare appositi sistemi di abbattimento delle stesse. Si ritiene che non sia stato correttamente valutato l'impatto dovuto alla produzione di polveri provenienti dai cumuli di materiale inerte stoccato nell'area di piazzale, esterna al sito, in quanto il proponente ritiene che tali cumuli non provochino emissioni in atmosfera e che pertanto non siano necessarie misure specifiche per il contenimento delle stesse.
2. DI trasmettere il presente atto:
    - 2.1 al proponente;
    - 2.2 all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
    - 2.3 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Dott. Raimondo Santacroce